

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 223

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali»


(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D122/08

Roma,  3 MAR. 2008

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008.

Cordiali saluti

Vannino Chiti


Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/56/CE DEL 26 OTTOBRE 2005 RELATIVA ALLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La Direttiva 2005/56/CE (di seguito Decima Direttiva) detta, a molti anni di distanza del primo progetto, presentato nel 1984, una disciplina comune delle fusioni transfrontaliere, che coinvolgono società di capitali appartenenti a Stati membri diversi.

La Decima Direttiva doveva essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro il 15 dicembre 2007: la legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006) ha delegato il Governo a recepire la normativa comunitaria entro il 4 marzo 2008, senza dettare specifici criteri di delega

Sebbene la materia trattata non sia di peculiare competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è ritenuto, nell'imminenza della scadenza del termine della delega legislativa, di predisporre uno schema di decreto legislativo, anche sulla base di un testo presentato all'attenzione del Ministero dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La bozza inizialmente predisposta è stata utilizzata come testo di discussione ai fini del coordinamento con le diverse Amministrazioni competenti per materia, organizzato dal Dipartimento per le politiche europee. A tale tavolo hanno partecipato, tra gli altri, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro ed il Ministero degli Affari esteri. All'esito del coordinamento si è giunti alla redazione finale dello schema di decreto legislativo che qui si illustra.

Si ritiene opportuno anteporre al commento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, alcune considerazioni relative a due aspetti cruciali, che si riflettono in tutta la disciplina proposta.

L'ambito di applicazione

La prima questione che è stata affrontata è quella dell'ambito di applicazione della disciplina di recepimento della Decima Direttiva. Questa infatti disciplina le fusioni transfrontaliere (i) fra società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro; (ii) che presentino, conformemente all'articolo 48 TCE, un elemento di collegamento con il territorio della Comunità Europea.

In primo luogo, si è scelto di non estendere l'applicazione della Decima Direttiva alle fusioni internazionali, che coinvolgono cioè società non costituite in uno Stato membro della Comunità Europea. Come è noto, infatti, l'ordinamento italiano legittima le fusioni transfrontaliere, benché, ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, esse hanno efficacia soltanto se poste in essere in conformità delle leggi degli Stati coinvolti.

Si è ritenuto infatti che gran parte della disciplina recata dalla Decima Direttiva richieda che lo Stato delle società partecipanti e della società che risulta dalla fusione transfrontaliera abbiano a loro volta una disciplina analoga della fusione transfrontaliera e che è improbabile che ciò sia realizzato al di fuori dell'Unione Europea.

Ciò non toglie che possano invece essere estese a qualsiasi fusione transfrontaliera, comunitaria o internazionale, le disposizioni, che integrano quelle codicistiche sulla fusione domestica, relative al progetto di fusione, alla pubblicità anteriore alla deliberazione dell'assemblea, al contenuto della relazione dell'organo amministrativo e degli esperti, al recesso del socio non consenziente. Tale estensione sarebbe anzi auspicabile al fine di evitare irragionevoli discriminazioni nella disciplina delle fusioni transfrontaliere. D'altra parte in assenza di criteri specifici di delega, dopo lunga discussione in sede di coordinamento, si è ritenuto di dover limitare l'ambito di applicazione del decreto legislativo alle fusioni che coinvolgono esclusivamente società di Stati comunitari e in cui la società che risulta dalla fusione sia anch'essa una società di Stato comunitario.

Pertanto la definizione di fusione transfrontaliera (cfr articolo 1, lett. d) comprende solo le fusioni tra società italiane e società di altro Stato comunitario, in cui la società che risulta dalla fusione sia una società italiana o di altro Stato comunitario.

L'articolo 2, relativo all'ambito di applicazione distingue poi tra fusioni contemplate nel campo di applicazione della Decima Direttiva (sopra descritto) e altre fusioni transfrontaliere comunitarie: quelle a cui partecipano società diverse dalle società di capitali, o a cui partecipano società di capitali che non presentino alcuno dei tre elementi di collegamento con il territorio della Comunità Europea (caso piuttosto improbabile questo).

Si è infatti ritenuto di dover tener conto delle statuizioni contenute nella sentenza Corte di Giustizia 13 dicembre 2005, causa C- 411/03 (cd SEVIC). Questa ha stabilito che le fusioni transfrontaliere non sono altro che una modalità di esercizio della libertà di stabilimento e che quindi gli articoli 43 e 48 TUE ostano al fatto che in uno Stato membro venga a priori rifiutata l'iscrizione nel registro delle imprese di una fusione transfrontaliera, se l'operazione è ammessa se entrambe le società sono costituite secondo la legge di tale Stato. Sebbene la causa principale vedesse contrapposte due società assimilabili alla società a responsabilità limitata italiana, il giudizio della Corte non è stato limitato soltanto ad imprese di questo tipo, bensì in coerenza con l'articolo 48 TCE, a tutte le società che godono della libertà di stabilimento.

D'altro canto, dato che la disciplina recata dalla Decima Direttiva richiede che lo Stato membro interessato abbia a sua volta recepito in maniera estensiva la normativa comunitaria, si è disposta l'applicazione della disciplina di recepimento della Decima Direttiva, al di fuori del campo di applicazione delineato dall'articolo 1 di questa, solo a condizioni di reciprocità.

Al di fuori di questi casi, ma comunque limitatamente all'ambito comunitario, si è prevista l'applicazione delle norme che integrano rispetto a quanto previsto dal Codice Civile il contenuto del progetto di fusione, della relazione dell'organo amministrativo e degli esperti, nonché quelle relative alla pubblicità antecedente l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea. Si tratta infatti di norme che riguardano la procedura seguita dalla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.

La disciplina nazionale applicabile

L'articolo 4, comma 1, lettera b) della Decima Direttiva recita che, salvo ove diversamente disposto dalla Direttiva stessa, "una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale a cui è soggetta".

Sempre l'articolo 4, al comma 2, chiarisce che tali disposizioni e formalità riguardano, in particolare, il processo decisionale relativo alla fusione e alla tutela dei lavoratori, creditori e soci di minoranza che si oppongono alla fusione transfrontaliera.

Molto meno limpida è la ripartizione di competenze fra gli ordinamenti degli Stati delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera per quanto riguarda la fase di attuazione della fusione, che coinvolge tutte le società partecipanti. Infatti altre norme (considerando 7, articoli 11 e 12) potrebbero addirittura suggerire, in contrasto con l'articolo 4, comma 1, sopra citato, che la fase di realizzazione della fusione sia regolata esclusivamente dalla legge dello Stato della società che risulta dalla fusione.

Nel predisporre lo schema di decreto legislativo si è ritenuto di dover interpretare la Decima Direttiva riconoscendo all'articolo 4, comma 1, lett. b) valore di criterio generale: si è pertanto stabilita (articolo 4, comma 1) l'applicabilità, salvo quanto diversamente disciplinato dal decreto legislativo stesso, della disciplina delle fusioni domestiche recata dal Codice Civile. Nei casi in cui non si rendesse possibile la contemporanea applicazione delle norme dettate in generale per le fusioni domestiche, e più specificamente per le fusioni transfrontaliere, dai singoli ordinamenti coinvolti, si è ritenuto opportuno, in considerazione del disposto del considerando 3, individuare un criterio di soluzione del conflitto fra leggi: poiché dalla Direttiva sembra discendere un *favor* per la legge della società risultante dalla fusione, si è stabilito che l'eventuale conflitto, che determinerebbe l'impossibilità di attuare la fusione, va risolto dando prevalenza a tale ordinamento. L'applicazione della legge dello stato della società risultante dalla fusione trova comunque un limite nella necessità della stipula dell'atto di fusione per atto pubblico.

a di decreto legislativo

Articolo 1 - Definizioni

Rif.: Articolo 2, Decima Direttiva

La Decima Direttiva reca una definizione di società di capitali che è stata mutuata all'articolo 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo. L'articolo 2, paragrafo 1 della Decima Direttiva comprende in tale definizione le società indicate all'allegato 1 della Direttiva 68/151/CE (la cd Prima Direttiva). Poiché infatti in molti Stati membri sono in corso riforme del diritto societario che possono comportare la creazione di nuovi tipi societari non inclusi nella Prima Direttiva, il legislatore comunitario ha optato per una norma di chiusura che identifica i caratteri distintivi della società di capitali. Tra le società di capitali sono incluse le Società Europee (SE) e le Società Cooperative Europee (SCE), le quali possono fondersi con altre società regolate dal diritto di altri Stati membri e con altre SE e SCE aventi sede in altri Stati membri, dando così luogo a fusioni transfrontaliere ricadenti nell'ambito di applicazione della Decima Direttiva.

La definizione di società italiana e di altro Stato membro (lett. b e c) ha costituito oggetto di riflessione: la definizione incentrata sulla definizione del procedimento di costituzione è sembra la più aderente alla Direttiva, all'articolo 25 della legge 218/1995 e atta a comprendere anche il caso di società inizialmente costituita in uno Stato membro che abbia successivamente trasferito la propria sede in altro Stato membro e ciò abbia comportato la modifica della legge di costituzione.

Non si è ritenuto di dover ridefinire la fusione dato che la Decima Direttiva replica quanto già disposto dalla direttiva 1978/855/CE concernente le fusioni domestiche (cd Terza Direttiva) e recepita nel Codice Civile. Sulla definizione di fusione transfrontaliera si rinvia a quanto esposto in Premessa sub *Ambito di applicazione*.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Rif. : articolo 1, Decima Direttiva

Si rinvia a quanto indicato in Premessa sub *Ambito di applicazione*.

Si aggiunge solo che, nei casi di cui al comma 2, si è ritenuto di estendere l'applicazione della disciplina sulla tutela delle forme di partecipazione dei lavoratori solo quando alla fusione partecipino anche società di capitali di cui al comma 1.

L'articolo 3, comma 3 della Decima Direttiva esclude dall'ambito di applicazione della disciplina, ancorché si tratti di società di capitali, la fusione cui partecipi una SICAV. In mancanza di criteri specifici di delega si è ritenuto di attenersi strettamente alle disposizioni della Decima Direttiva.

Articolo 3 – Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

Rif.: articolo 3, comma 2; articolo 4, comma 1, lett. a), Decima Direttiva

I limiti alle fusioni qui contemplati riproducono e concretizzano quelli contenuti nelle norme della Decima Direttiva sopra riferite.

Il comma 1 traduce nell'ordinamento l'articolo 4, comma 1, lett. a) della Decima Direttiva, che consente la fusione transfrontaliera solo se la legge applicabile a ciascuna società partecipante alla fusione consente che tale società possa realizzare una fusione domestica con società di tipo equivalente a quelle delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera. Ad esempio in diversi Stati membri non è consentita la fusione eterogenea tra società di capitali: ove tale limite sia previsto per le fusioni domestiche non potrebbe essere eluso mediante una fusione transfrontaliera.

Il divieto per le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. di partecipare a fusioni transfrontaliere tiene conto dei limiti posti alla sua trasformazione, e quindi alla sua partecipazione ad una fusione interna che implichi una trasformazione, dall'art. 2545-*decies* c.c. In assenza di specifici criteri di delega è stata ammessa la fusione transfrontaliera per le altre società cooperative, per le quali la Decima Direttiva consente al legislatore nazionale di prevedere l'esclusione.

Il terzo comma della disposizione chiarisce che il requisito posto dalla norma materiale di cui all'art. 25, comma 3 della legge 218/1995 è da ritenersi soddisfatto in presenza di fusioni poste in essere conformemente alla disciplina del presente decreto, al fine soprattutto di evitare un riesame di quanto accertato dalle competenti autorità straniere all'atto del rilascio del certificato preliminare o in sede di controllo della legittimità della fusione.

Articolo 4 – Disciplina applicabile

Rif.: articolo 4, comma 1, lett. b), e comma 2, primo periodo.

Come già illustrato in Premessa, la Decima Direttiva è piuttosto chiara nello statuire che ogni società partecipante alla fusione applica, per quanto non diversamente disposto dalla Direttiva stessa, la legislazione nazionale relativa alla fusione domestica per quanto attiene al processo decisionale relativo alla fusione, nonché per quanto attiene alla protezione dei soci e dei creditori.

Pertanto l'articolo 4, comma 1, stabilisce che, salvo quanto disposto dallo schema di decreto legislativo, si applica la disciplina relativa alle fusioni domestiche che sarebbe applicabile alla società italiana partecipante alla fusione. E' chiaro quindi che a meno di una diversa regolamentazione nel decreto si applicano le norme codicistiche: ad esempio la disciplina della decisione in ordine alla fusione è disciplinata solo per quanto integra o differisce da quanto previsto dall'articolo 2502 del codice civile mentre non è stata richiamata disciplina delle pubblicazione della delibera di fusione di cui all'articolo 2502-*bis* o dell'opposizione dei creditori di cui

all'articolo 2503 dato che si sarebbe trattato di una inutile duplicazione della disciplina codicistica. Allo stesso modo troverà applicazione la disciplina speciale previste per la fusione di talune società.

E' inserita nel comma 2 la norma di conflitto già discussa in Premessa.

Si è fatta inoltre salva la disciplina della costituzione di una SE o di una SCE per fusione (comma 5), come già chiarito in commento all'articolo 1.

La disposizione al comma 3 richiama l'applicazione dell'art. 2501-*bis* c.c. nel caso in cui sia di diritto italiano la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione, sul presupposto che la norma richiamata esprima un'esigenza di protezione dei soci e dei terzi che sono in rapporto con quest'ultima società. Ove la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione sia di diritto straniero, sembra coerente con tale impostazione che gli strumenti di protezione siano attivati dall'ordinamento straniero interessato.

Per quanto riguarda il comma 3, sulla base delle osservazioni del Ministero del Lavoro ed in coerenza con l'articolo 4, comma 2, della Decima Direttiva, è stata fatta salva la normativa a tutela dei lavoratori per il caso di trasferimento d'azienda, fattispecie alla quale l'articolo 2112 del codice civile equipara quella della fusione.

La Decima Direttiva inoltre fa salvo il potere di opposizione alla fusione attribuito dalla legislazione nazionale, con riferimento alle fusioni domestiche: pertanto sono stati espressamente menzionati i poteri di opposizione o autorizzazione della fusione attribuiti all'Autorità Antitrust, alla Banca d'Italia, alla Consob, all'Isvap, oltre che i poteri speciali attribuiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alle società privatizzate.

Articolo 5 - Recesso

Rif. : articolo 4, comma 2, secondo periodo, Decima Direttiva

L'art. 4, comma 2, della Decima Direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione. Lo strumento di protezione del socio non consenziente più idoneo è stato individuato nel diritto di recesso, anche considerato che l'articolo 2427 del codice civile, relativo al recesso da società per azioni, già contempla tale diritto recesso per il caso di trasformazione della società o trasferimento di sede all'estero.

Articolo 6 – Progetto di fusione transfrontaliera

Rif.: articolo 3, comma 1; articolo 5, Decima Direttiva

Il contenuto del progetto di fusione transfrontaliera ripropone con alcune integrazioni quello già previsto dall'articolo 5 della direttiva 1978/855/CE concernente le fusioni domestiche (cd Terza direttiva). Si è pertanto fatto rinvio all'articolo 2501-*ter* del Codice Civile indicando all'articolo 6 solo gli elementi integrativi richiesti dalla Decima Direttiva.

Oltre agli elementi minimi del progetto comune quali prescritti dall'articolo 5 della Decima Direttiva vengono qui aggiunti l'indicazione della legge regolatrice delle società partecipanti e di quella derivante dalla fusione, nonché l'informazione sulla decorrenza dell'efficacia della fusione. Il primo aspetto, che non si ricaverebbe dalla sola indicazione della sede statutaria quando il criterio di collegamento applicabile dovesse non dipendere da tale elemento, è di assoluta importanza al fine di verificare l'ammissibilità stessa della fusione e i diritti spettanti a chi ne risulta coinvolto, oltre all'opportunità di procedervi e alle modalità con cui realizzarla. Il secondo elemento deriva

dal fatto che la Decima Direttiva attribuisce al legislatore nazionale di determinare la data di efficacia della fusione; ne deriva un forte interesse dei soci e dei terzi all'informazione, sin dall'inizio, sul momento in cui la fusione acquisterà quella definitiva efficacia dalla quale non potrà prescindere nemmeno al cospetto di un vizio di nullità. Poiché tuttavia non è detto che la legge della società derivante dalla fusione consenta di individuare tale momento in modo preciso sin dall'inizio del procedimento, si ritiene sufficiente che il progetto contenga il criterio o la regola attraverso i quali il momento di efficacia sarà a tempo debito determinato.

Nel recepire la Terza Direttiva l'Italia ha scelto di limitare al 10% per cento del valore delle quote o azioni assegnate la misura massima del conguaglio in denaro. La Decima Direttiva nella consapevolezza che la Terza Direttiva consentiva di elevare la misura del conguaglio oltre tale limite, ha stabilito che le società la cui legislazione nazionale applicabile alle fusioni domestiche non consente di superare il limite del 10%, possono comunque partecipare ad una fusione in cui il conguaglio sia determinato in misura maggiore qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale in materia di fusioni domestiche applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera. Il comma 2 dell'articolo 6 adegua pertanto la disciplina dell'articolo 2501-ter, terzo comma del codice civile.

Articolo 7 – Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Rif.: articolo 6, Decima Direttiva

La Decima Direttiva richiede una speciale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli Stati secondo la cui legge sono vigenti le società partecipanti alla fusione, la cui *ratio*, alla luce di quanto si esige venga fatto oggetto di pubblicazione, sembra principalmente orientata al fine di agevolare l'esercizio dei diritti spettanti ai creditori e ai soci di minoranza e, più in generale, di consentire la reperibilità di utili informazioni a tutti coloro che possano essere interessati alla fusione. Rispetto ai dati individuati dalla direttiva è stata aggiunta l'indicazione della legge regolatrice delle società partecipanti.

A fini di uniformità con gli altri termini previsti dal codice civile, l'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 8 – Relazione dell'organo amministrativo

Rif.: articolo 7, Decima Direttiva

La disposizione integra l'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, quanto al contenuto della relazione dell'organo amministrativo e ai suoi destinatari. Sono stati specificamente disciplinati i diritti di informazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché la facoltà di questi di predisporre un parere da allegare eventualmente alla relazione dell'organo amministrativo.

Articolo 9 – Relazione degli esperti

Rif.: articolo 8, Decima Direttiva

Già la Terza Direttiva richiedeva per le sole fusioni da essa contemplate (quelle cui partecipi una società per azioni) l'indipendenza degli esperti chiamati a redigere la relazione sulla fusione, come ribadito dall'articolo 8 della Decima Direttiva. Tale requisito era stato tradotto dal legislatore italiano nella sottrazione alle società del potere di scegliere l'esperto e attribuendo al tribunale del luogo in cui ha sede la società il potere di designarlo. È stato invece introdotto un requisito di professionalità, talché l'esperto può essere scelto solo tra revisori contabili o società di revisione. Nell'ambito della riforma del diritto societario il legislatore ha optato per una diversa lettura dell'articolo 10 della Terza Direttiva e ha previsto la designazione ad opera del Tribunale solo nel

caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società per azioni o accomandita per azioni. In tutti gli altri casi le società possono autonomamente designare l'esperto, nell'ambito dei professionisti o società sopra indicati. Non sono comunque stati individuati requisiti specifici di indipendenza.

Nello schema di decreto legislativo, si è ritenuto di estendere alle fusioni transfrontaliere la soluzione codicistica, specificando, ovviamente, che la designazione da parte del tribunale è richiesta quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società per azioni, una accomandita per azioni o una società di altro Stato membro di tipo equivalente ad uno di questi.

Si è disciplinato il caso di redazione di un'unica relazione per tutte le società partecipanti alla fusione come previsto dall'articolo 8, comma 2 della Decima Direttiva. Tale disposizione prevede che la relazione unica sia predisposta da esperti indipendenti designati o abilitati dall'autorità competente dello Stato la cui legislazione è applicabile a una delle società partecipanti alla fusione o alla società da essa risultante. Qualora le società partecipanti alla fusione ritengano di fare ricorso alla legislazione italiana, si è prevista, in coerenza con quanto previsto per la relazione unica nelle fusioni domestiche, la designazione ad opera del tribunale. Si è inoltre specificato che la relazione congiunta deve contenere oltre che gli elementi indicati all'articolo 2501 - *sexies*, richiamati espressamente dell'articolo 8, comma 3, della Decima Direttiva, anche gli ulteriori elementi richiesti dalla legislazione applicabile alle società partecipanti alla fusione di altro Stato membro.

Il comma 4 dell'articolo recepisce l'analoga disposizione della Decima Direttiva (ed espressamente prevista dal Codice Civile solo per le fusioni domestiche a cui non partecipino società per azioni o a responsabilità limitata - articolo 2505-*quater*).

Articolo 10 – Decisione sulla fusione transfrontaliera

Rif.: articolo 9, Decima Direttiva

E' stato necessario integrare le disposizioni codicistiche quanto alla possibilità che l'assemblea deliberi di subordinare l'attuazione della fusione transfrontaliera all'espressa approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori.

Inoltre è stato previsto che l'assemblea possa espressamente autorizzare i società delle società di altro Stato comunitario partecipanti alla fusione transfrontaliera a fare ricorso alle procedure, se previste dalla legislazione applicabile a tali società, di modifica del rapporto di cambio di cui all'articolo 10, comma 3, della Decima Direttiva.

Si è statuita l'applicabilità dell'articolo 2502, ultimo comma, del Codice Civile purchè le modifiche siano deliberate da tutte le società partecipanti alla fusione: la Decima Direttiva prevede infatti quale condizione di legittimità della fusione transfrontaliera che tutte le società abbiano approvato il medesimo progetto comune.

Articolo 11 – Atto di fusione transfrontaliera

Articolo 12 – Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera

Articolo 13 – Controllo di legittimità della fusione transfrontaliera

Rif.: articoli 10 e 11, Decima Direttiva

La redazione degli articoli 11, 12 e 13 dello schema di decreto legislativo è stata oggetto di lunga riflessione.

Come sopra illustrato si è interpretata la Direttiva nel senso dell'applicazione di tutte le legislazioni nazionali per la fase di attuazione della fusione. Pertanto l'articolo 11 ribadisce la necessità che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, redatto dal notaio italiano quando la società risultante dalla fusione sia italiana, dall'autorità competente quando la società che risulta dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario. Si è previsto, nel caso in cui tale legge non preveda la formalità dell'atto pubblico, che questo sia redatto dal notaio.

Ciò premesso, si è posta la questione se la stipulazione dell'atto di fusione dovesse precedere o meno il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 10, comma 2. Dalla lettura della disposizione appena menzionata, infatti, sembrerebbe che il certificato preliminare riguardi esclusivamente il completamento del processo decisionale e delle formalità che precedono l'attuazione della fusione. Pertanto la stipulazione dell'atto di fusione dovrebbe seguire il rilascio del certificato preliminare.

Questa ricostruzione che sembra la più coerente ai sensi dell'articolo 10, risulta invece problematica rispetto all'articolo 11 della Direttiva medesima. Questo infatti prevede che l'autorità alla quale è demandato il controllo di legittimità sulla realizzazione della fusione sia solo quella dello Stato la cui legislazione è applicabile alla società che risulta dalla fusione e che la verifica della legittimità della fusione transfrontaliera si limiti alla verifica che tutte le società partecipanti abbiano approvato lo stesso progetto comune e che ad esse siano stati rilasciati i certificati preliminari.

Quindi, considerato che la Decima Direttiva non prevede che l'autorità dello Stato della società che risulta dalla fusione transfrontaliera estenda il suo controllo alla verifica del rispetto delle normative nazionali relative alla fase terminale della fusione, qualora il certificato preliminare fosse rilasciato prima della stipulazione dell'atto di fusione si correrebbe il rischio che l'autorità di controllo autorizzi la realizzazione degli effetti della fusione pur in assenza dell'atto di fusione richiesto dalla legislazione italiana. E' evidente che nonostante la stipula dell'atto di fusione, in mancanza del certificato preliminare di fusione, la fusione transfrontaliera non potrebbe mai essere dichiarata legittima dall'autorità competente di alcuno Stato membro. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 218/1995, l'atto di fusione rimarrebbe inefficace.

Pertanto si è individuato nel notaio l'autorità competente a verificare, per ogni società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, la conformità all'ordinamento italiano della delibera di approvazione della fusione transfrontaliera, l'assenza di cause ostative alla realizzazione della fusione e la conformità all'ordinamento italiano dell'atto di fusione e successivamente a rilasciare il certificato preliminare.

L'articolo 13 individua, qualora la società che risulta dalla fusione sia una società italiana, nel notaio il soggetto competente alla verifica di legittimità sulla realizzazione della fusione transfrontaliera, controllo che esplica sulla base dei certificati preliminari consegnati da tutte le società partecipanti alla fusione. Anorchè non esplicitamente previsto dalla Decima Direttiva si è previsto che di tale controllo il notaio debba dare atto con apposita attestazione.

Nell'ipotesi in cui invece la società che risulta dalla fusione transfrontaliera sia di altro Stato comunitario, ci si limita a rinviare alla legislazione applicabile a tale società.

Articolo 14 – Pubblicità della realizzazione della fusione

Rif.: articolo 13, comma 1, Decima Direttiva

Quando la società che risulta dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio che ha espletato il controllo di legittimità di cui all'articolo 13 provvede al deposito dello stesso unitamente

ai certificati preliminari relativi alle società partecipanti. Dagli articoli 12 e 13 della Decima Direttiva si evince che il deposito dell'atto di fusione presso il Registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società non italiane partecipanti alla fusione è disciplinato dalla legge a queste applicabile.

Di converso nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario l'articolo 14 disciplina l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto con il quale è stata data attuazione alla fusione transfrontaliera nonché dell'atto attestante il controllo di legittimità di cui all'articolo 11 della Direttiva.

Articolo 15 – Efficacia della fusione transfrontaliera

Rif.: articoli 12 e 13, comma 2,, Decima Direttiva

La Decima Direttiva detta una norma di conflitto sulla specifica questione, statuendo che la data di efficacia della fusione è determinata dalla *lex societatis* della società risultante dalla fusione stessa.

Pertanto, nel caso in cui la società che risulta dalla fusione sia italiana, la data di efficacia della fusione è determinata dall'articolo 15, replicando l'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile. Nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia di altro Stato comunitario, lo stesso articolo 15 rinvia alla legge applicabile a tale società.

La disposizione in esame, inoltre, attua l'articolo 13, comma 2, della Decima Direttiva prevedendo l'obbligo per l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede la società italiana risultante dalla fusione di notificare ai registri delle imprese dove sono iscritte le società partecipanti che la fusione ha acquistato efficacia.

Di converso si prescrive che la cancellazione della società italiana partecipante alla fusione possa avvenire solo dopo la comunicazione da parte del Registro delle imprese dove è iscritta la società di altro Stato membro risultante dalla fusione. Si è ritenuto necessario prevedere che la società italiana partecipante alla fusione non possa comunque essere cancellata dal registro delle imprese, determinandosi così l'estinzione, qualora non si sia provveduto all'iscrizione dell'atto pubblico di fusione straniero di cui all'articolo 14, comma 2.

E' bene sottolineare che la scelta del legislatore comunitario di far dipendere l'efficacia della fusione dalla legislazione applicabile alla società che risulta dalla stessa comporta il rischio che la fusione transfrontaliera in cui la società risultante sia di altro Stato membro possa essere attuata e dispiegare i suoi effetti prima dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Articolo 16 - Effetti della fusione transfrontaliera

Rif.: articolo 14, Decima Direttiva .

Anche per quanto riguarda gli effetti della fusione la Decima Direttiva richiama la corrispondente disposizione della Terza Direttiva: si è quindi rinvio all'articolo 2504 - *bis*, primo comma, del codice civile.

Nonostante la brevità, questa disposizione realizza l'obiettivo primario della Decima Direttiva dato che statuisce la legittimità della fusione transfrontaliera come operazione di scioglimento senza liquidazione di una società e l'automatico trasferimento di tutto il suo patrimonio e rapporti giuridici ad un'altra società, retta da una legge di costituzione differente.

Si sottolinea che il primo comma dell'articolo 2504 – bis non menziona l'estinzione della società incorporata o delle società partecipanti. Come è noto il legislatore della riforma del 2003 ha chiarito che la fusione tra società, “non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione per costituzione di nuova società; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come era già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (Cass. Sez. Un. Ord. 8 febbraio 2006, n. 2637), . Poiché non sembra che la Decima Direttiva, così come in passato la Terza Direttiva, abbia voluto prendere posizione sulla questione se l'operazione di fusione debba essere configurata come una successione a titolo universale, si è ritenuto preferibile, non influenzando sul corretto recepimento della Decima Direttiva, non fare riferimento ad un effetto estintivo automatico derivante dalla fusione.

Si ritiene opportuno specificare che, in virtù dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 2504-bis del codice civile.

Gli altri due commi recepiscono rispettivamente l'articolo 14, comma 3 e l'articolo 10, comma 3, ultimo periodo della Decima Direttiva.

Articolo 17 – Invalidità della fusione transfrontaliera

Rif.: articolo 17, Decima Direttiva

La Decima Direttiva, in analogia con quanto disposto dalla Terza Direttiva, prevede la stabilità degli effetti della fusione transfrontaliera salvo il diritto al risarcimento del danno derivante in capo a soci e terzi per effetto di una fusione realizzata in violazione delle norme che la disciplinano.

Articolo 18 – Formalità semplificate

Rif.: articolo 15, Decima Direttiva

La disposizione attua quanto previsto dalla direttiva in termini di semplificazione della procedura in presenza di società incorporate interamente possedute dalla incorporante; e fa uso della possibilità di estensione della semplificazione, relativamente alla non necessità della relazione degli esperti, nella incorporazione di società possedute almeno al 90%, purché nel rispetto della condizione stabilita nella identica ipotesi di fusione domestica: la concessione del diritto al socio non consenziente di liquidare la propria partecipazione sociale al giusto prezzo.

Articolo 19 – Partecipazione dei lavoratori

Rif.: articolo 16, Decima Direttiva

La disposizione dà attuazione all'articolo 16 della Decima Direttiva seguendo la tecnica utilizzata dal legislatore comunitario di rinvio, parziale e con modifiche, alla disciplina introdotta con riguardo alla fattispecie del coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea, di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, alla Direttiva 2001/86/CE, ed al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 188 con il quale l'ordinamento italiano ha recepito detta direttiva.

In proposito si sottolinea solo che la Decima Direttiva finisce per imporre, per via negoziale o attraverso le disposizioni di riferimento, anche ai Paesi che non la prevedono nel proprio modello di *corporate governance*, la partecipazione dei lavoratori all'organo amministrativo della società risultante dalla fusione. La conseguenza sarà quella di avere società nazionali analoghe per tipo o dimensione nelle quali la partecipazione dei lavoratori è regolata in maniera dissimile.

Articolo 20 – Disposizione transitoria

L'entrata in vigore del decreto può determinare problemi di ricostruzione della disciplina applicabile nei procedimenti in corso. Il *discrimen* per l'applicazione della disciplina di recepimento della Decima Direttiva è stato individuato nella approvazione del progetto di fusione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2005, CONCERNENTE LE FUSIONI TRANSFRONTALIERE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2007, N. 13

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Le disposizioni recate dal presente decreto si inseriscono in un contesto costituito, nelle linee portanti, dai corpi normativi di seguito indicati : quinto libro del codice civile (titolo V, sezione II, capo X); legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono state espressamente fatte salve talune discipline recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario); dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private); dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni; dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

L'intervento effettuato rispetta l'integrità del sistema, dal momento che sono state adottate scelte coerenti con istituti a regime.

2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione

Il quadro normativo in cui l'intervento s'inserisce è quello delineato al precedente n. 1.

Le situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente sono da ravvisare nell'adempimento di obblighi comunitari di recepimento di una direttiva. La disciplina adottata, di rango primario, appare vincolata dal contesto normativo di pari grado in cui essa si inserisce.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario. Esso è preordinato a recepire la direttiva 2005/56/CE.

4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento appare conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di disciplina di fenomeni e fattispecie rientranti esclusivamente nella competenza dello Stato.

5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

B) Valutazione dell'impatto amministrativo

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni sono da ritenersi congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali i compiti vengono affidati.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella competenze dei medesimi.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici

Gli adempimenti previsti dallo schema di decreto appaiono congrui con riguardo alle finalità perseguite. Laddove la direttiva ha consentito di scegliere tra organo giurisdizionali e notaio, ai fini del controllo di legittimità delle operazioni societarie poste in essere, si è optato per l'affidamento del compito in capo ai notai, anche per semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle società.

C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Si è fatto limitato ricorso a nuove definizioni, mutuandole dalla direttiva cui si dà attuazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Lo schema di provvedimento non ha effetti abrogativi impliciti.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

ANP/32/DGT/2374

Roma, 28 FEB. 2003

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

- Dipartimento affari giuridici e legislativi

R O M A

e p.c. **AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**


S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio, n. 13

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Enrico Santacroce





83
14

DGT/32

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 28 FEB. 2008

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E


Prot. N. 29339
Rif. Prot. Entrata N. 29335
Allegati: 1
Risposta a nota del:

E, p.c. e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per la bollinatura, il 27 febbraio 2008, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

RELAZIONE TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/56/CE

ARTICOLO 1	Definizioni
Comma 1	La disposizione fornisce le definizioni rilevanti in materia: in particolare si segnalano quelle di "società di capitali" (mutuata dalla direttiva 2005/56/CE – di seguito "la direttiva"), di "società italiana" e di "società di altro Stato membro", nonché quelle di "fusione transfrontaliera", di "società risultante dalla fusione transfrontaliera" e di "società partecipante" alla fusione medesima. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 2	Ambito di applicazione
Comma 1	L'articolo 2 distingue, all'interno del campo di applicazione del decreto legislativo, due tipi di fusioni. Il comma 1 prevede le fusioni riguardanti società di capitali aventi la sede statutaria o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione (costituenti l'ambito di applicazione della direttiva). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Il comma 2 fa ricadere nel campo di applicazione del decreto le fusioni riguardanti società non di capitali ovvero prive dei criteri di localizzazione di cui al comma 1, peraltro soltanto a condizione di reciprocità. La stessa norma esclude peraltro l'applicabilità dell'art. 19 qualora alla fusione transfrontaliera non partecipino società di cui al comma 1. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	La norma fa salva l'applicazione di alcune norme procedurali del decreto anche per le ipotesi di fusioni transfrontaliere diverse da quelle previste dai commi 1 e 2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	Esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo le fusioni transfrontaliere cui partecipi una SICAV.
ARTICOLO 3	Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere
Comma 1	La norma, in linea con la direttiva, condiziona la realizzabilità di una fusione transfrontaliera al fatto che la legislazione delle società partecipanti ne consenta la fusione domestica con società di tipo equivalente a quello delle altre società interessate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La disposizione vieta la partecipazione ad una fusione transfrontaliera alle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	La norma, in considerazione dei rapporti con il diritto internazionale privato, chiarisce che l'osservanza del decreto legislativo integra di per sé il requisito di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 218/1995. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 4	Disciplina applicabile
Comma 1	La disposizione fa espressamente salva l'applicabilità residuale della disciplina del codice civile in materia di fusioni domestiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Si disciplina il conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	La norma circoscrive l'applicabilità della norma codicistica in tema di fusione a seguito di acquisizione del controllo (articolo 2501-bis) al solo caso in cui la società target sia di diritto italiano. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	La disposizione fa salva la disciplina di protezione dei lavoratori prevista per il trasferimento di azienda (fattispecie alla quale è equiparata, per espresso disposto dell'articolo 2212 cod.civ., la fusione).
Comma 5	La disposizione fa salvo il potere di opposizione alla fusione riconosciuto le competenze delle Autorità di settore in materia di fusioni, ai sensi della rispettiva disciplina. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 6	La norma fa salva l'applicabilità del regolamento (CE) 2157/2001 per quanto concerne la costituzione di una società europea per fusione, nonché del regolamento (CE) 1435/2003 per quanto concerne la costituzione di una società cooperativa europea per fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5	Recesso
Comma 1	La norma, avvalendosi della facoltà accordata dalla direttiva, prevede il diritto di recesso quale strumento di tutela del socio che non ha acconsentito alla fusione transfrontaliera. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 6	Progetto di fusione transfrontaliera
Comma 1	La norma integra il contenuto del progetto di fusione quale già delineato dal codice civile (articolo 2501-ter), in ossequio alla direttiva, aggiungendo peraltro rispetto a quest'ultima l'indicazione della legge regolatrice delle società partecipanti e della società risultante dalla fusione transfrontaliera, nonché della decorrenza dell'efficacia della fusione stessa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La disposizione adegua il regime del conguaglio in denaro cui all'articolo 2501-ter secondo comma del codice civile alla specifica regolamentazione recata dalla direttiva. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 7	Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Comma 1	La disposizione prevede a tutela dei soci e dei creditori, in aggiunta al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese ex articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile, la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera in Gazzetta Ufficiale, insieme ad alcuni dati ed informazioni relativi alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 8	Relazione dell'organo amministrativo
Comma 1	La norma richiede per la relazione dell'organo amministrativo alcuni elementi ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La disposizione introduce tra i destinatari della relazione amministrativa, oltre ai soci, i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, gli stessi lavoratori, precisando altresì il termine entro cui tale relazione deve essere resa loro disponibile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Si disciplina l'allegazione, alla relazione dell'organo amministrativo, del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 9	Relazione degli esperti indipendenti
Commi 1 e 2	La norma adegua alla direttiva il disposto dell'articolo 2501-sexies del codice civile, in merito al conferimento dell'incarico agli esperti incaricati della relazione sul rapporto di cambio o alla loro designazione da parte del Tribunale del luogo dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Viene espressamente prevista l'ipotesi di redazione di un'unica relazione per tutte le società partecipanti ed individuata (nel Tribunale) l'autorità italiana eventualmente competente in tal caso a designare gli esperti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	In attuazione della direttiva si prevede che i soci possano rinunciare alla relazione degli esperti, a condizione che vi sia unanimità e che vi aderiscano anche i soci delle altre società partecipanti alla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 10	Decisione sulla fusione transfrontaliera
Comma 1	Viene introdotta, in ossequio alla direttiva, la facoltà per l'assemblea di subordinare l'efficacia dell'approvazione del progetto di fusione all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La norma prevede, nel caso in cui la legge applicabile alla società partecipante di altro Stato comunitario preveda una procedura di verifica e modifica del rapporto di cambio o di compensazione, la possibilità per l'assemblea di autorizzare i soci della società di altro Stato membro a farvi ricorso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Si prevede la possibilità per la delibera di fusione di apportare modifiche al progetto, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, soltanto nell'ipotesi in cui tutte le società partecipanti abbiano deliberato le stesse modifiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 11	Atto di fusione transfrontaliera
Comma 1	Si ribadisce la forma pubblica dell'atto di fusione, già prevista dall'articolo 2504, primo comma, del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La norma individua nel notaio l'autorità competente alla redazione dell'atto di fusione, qualora risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società italiana. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Viene espressamente previsto che, qualora risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario, l'autorità competente alla redazione dell'atto di fusione sia quella individuata in base a tale legislazione, e che l'atto di fusione così redatto sia poi depositato presso un notaio ai fini del rilascio del certificato preliminare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 12	Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera
Comma 1	In attuazione della direttiva la norma prevede che il notaio rilasci, su richiesta della società partecipante alla fusione, un certificato attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La norma illustra in modo articolato il contenuto del certificato preliminare alla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Si prevede in capo alla società l'adempimento della trasmissione, all'autorità competente per il controllo, del certificato preliminare alla fusione, entro sei mesi dal relativo rilascio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 13	Controllo di legittimità della fusione transfrontaliera
Comma 1	La disposizione prevede che, qualora la società risultante dalla fusione sia italiana, il notaio, entro trenta giorni dalla trasmissione dei certificati preliminari e del progetto comune approvato, sia tenuto a controllare la legittimità della realizzazione della fusione attraverso una serie di verifiche, asseverandola poi in un'apposita attestazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Si prevede che, qualora risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario, il controllo di legittimità sia effettuato dall'autorità competente ai sensi di tale legislazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 14	Pubblicità
Comma 1	La norma prevede che, qualora risultante dalla fusione sia una società italiana, l'atto di fusione, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di legittimità, sia depositato, unitamente ai certificati preliminari e all'attestazione di cui all'articolo 13, per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione stessa. Si precisa che il deposito relativo alla società risultante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Viene previsto che, qualora risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario, l'atto di fusione o atto equipollente, unitamente all'attestazione dell'espletamento del controllo di legittimità sia depositato, previa legalizzazione o riconoscimento nelle forme previste, per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante, con l'indicazione degli estremi della pubblicità eseguita nell'altro Stato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 15	Efficacia della fusione transfrontaliera
Comma 1	La norma prevede che, qualora risultante dalla fusione sia una società italiana, la fusione transfrontaliera abbia effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo in cui essa ha sede. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Viene espressamente sancito l'obbligo per l'ufficio del registro delle imprese ricevente di comunicare immediatamente l'intervenuta efficacia della fusione al registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna società partecipante, onde consentire la relativa cancellazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	La norma prevede che, qualora risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario, è la legge applicabile che determina la data di efficacia della fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	Viene inoltre previsto, qualora risultante dalla fusione sia una società di altro Stato comunitario e purché si sia proceduto agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 14, comma 2, che la società italiana partecipante alla fusione venga cancellata dal registro a seguito della comunicazione di intervenuta efficacia della fusione transfrontaliera.


	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 16	Effetti della fusione transfrontaliera
Comma 1	Viene ribadito che la fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'art. 2504-bis primo comma del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	La norma prevede che, qualora risultante dalla fusione sia una società italiana, essa è tenuta ad adempiere le formalità per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni, eventualmente prescritte dalla legge applicabile alla società di altro Stato membro partecipante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Si chiarisce la portata vincolante, nei confronti della società italiana risultante e dei suoi soci, della decisione in ordine al ricorso alla procedura di verifica dei rapporti di cambio, nel caso in cui tutte le società partecipanti abbiano espresso la relativa autorizzazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 17	Invalidità della fusione transfrontaliera
Comma 1	Viene ribadito il principio per cui la fusione che abbia già acquistato efficacia non può essere invalidata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Viene fatta salva la regola generale della risarcibilità dei danni subiti dai soci e dai terzi per effetto della fusione transfrontaliera. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 18	Formalità semplificate
Comma 1	La norma, integrando la previsione codicistica (articolo 2505, primo comma) in caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, esonera il progetto comune dal requisito delle modalità particolari di partecipazione agli utili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	E' previsto, in caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, che la società italiana incorporata sia esonerata dall'approvazione assembleare del progetto, restando comunque applicabile alla incorporante italiana l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Si prevede, in caso di fusione per incorporazione di società posseduta al novanta per cento, l'esonero dalla relazione degli esperti qualora sia concesso agli altri soci della incorporata il diritto di far acquistare i loro titoli ai sensi dell'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 19	Partecipazione dei lavoratori
Comma 1	In ossequio alla direttiva, l'articolo 19 introduce una serie di disposizioni relativa alla tutela della partecipazione dei lavoratori. Il comma 1 dispone l'applicazione di una serie di norme del Regolamento (CE) 2157/2001 e del dtgs. 188/2005, nel caso in cui almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbia più di 500 dipendenti e sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della legislazione applicabile alla società stessa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Si prevede la possibilità, per il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante e per i competenti organi amministrativi della società di altro Stato comunitario partecipante, di applicare le disposizioni rilevanti per la partecipazione dei lavoratori a partire dalla data di efficacia della fusione, senza negoziati preliminari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	La norma prevede che, qualora in seguito a negoziati preliminari vengano applicate le disposizioni relative alla partecipazione dei lavoratori, possa porsi un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	Si prevede che, qualora almeno una delle società partecipanti alla fusione sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la società italiana risultante che sia tenuta ad applicare tale regime debba assumere una forma giuridica a ciò consona. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5	La norma dispone che la società italiana risultante adotti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dei diritti partecipativi dei lavoratori in caso di successive fusioni con società italiane entro tre anni dall'avvenuta fusione transfrontaliera. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 20	Disciplina transitoria
Comma 1	L'ambito di applicazione temporale del decreto è individuato con riferimento alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune non sia stato approvato alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IGRVE IV
29.02.08



Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 46,
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



28 FEB. 2008

Decreto legislativo

“Recepimento della direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente le fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n.13”

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006”, e, in particolare, l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente le fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Visto l'articolo 2112 del codice civile;

Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) “società di capitali”:

(1) le società disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la società europea e la società cooperativa europea;

(2) le società di cui all'articolo 1 della direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, e successive modificazioni e integrazioni;

(3) qualsiasi altra società di uno Stato membro che abbia personalità giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva n. 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

b) “società italiana”: società costituita in conformità della legge italiana;

- c) "società di altro Stato membro": società costituita in conformità della legge di altro Stato membro;
- d) "fusione transfrontaliera": l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o più società italiane ed una o più società di altro Stato membro dalla quale risulti una società italiana o di altro Stato membro;
- e) "società risultante dalla fusione transfrontaliera": la società incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società di nuova costituzione;
- f) "società partecipante alla fusione transfrontaliera": la società incorporante, la società incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova società, la società che prende parte alla fusione transfrontaliera;
- g) "registro delle imprese": il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, per le società di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE del Consiglio del 9 marzo 1968;
- h) "rappresentanti dei lavoratori": i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- i) "organo di rappresentanza": l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- l) "delegazione speciale di negoziazione": la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- m) "coinvolgimento dei lavoratori": la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- n) "informazione": l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- o) "consultazione": la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
- p) "partecipazione": la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attività principale sia stabilito nella Comunità europea.
2. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non abbiano nella Comunità europea né la sede statutaria, né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale, purché l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera società di cui al comma 1.
3. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18.
4. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una società di cui all'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 3

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Una fusione transfrontaliera è consentita solo tra tipi di società alle quali la legge applicabile permette di fondersi.
2. Una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non può partecipare ad una fusione transfrontaliera.
3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformità del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Articolo 4

Disciplina applicabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera la disciplina che sarebbe applicabile in caso di fusione con altre società italiane.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera è data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante dalla fusione medesima.
3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione nel caso in cui la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione non sia una società italiana.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
5. Restano salvi i poteri di autorizzazione della fusione o opposizione alla stessa di cui agli articoli 31, comma 1, 36, comma 1 e 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 34, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dall'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 in materia di costituzione di una società europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 in materia di costituzione di una società cooperativa europea per fusione.

Articolo 5

Recesso

1. Nel caso in cui la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalità di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla società da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Articolo 6

Progetto di fusione transfrontaliera

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì risultare:
 - a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
 - b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;

- c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
 - d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;
 - e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;
 - f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera;
 - g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
 - h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
 - i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.
2. Il conguaglio in danaro di cui al numero 3) dell'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, o in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero la legge applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

Articolo 7

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera le seguenti informazioni:
- a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;
 - b) il registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il relativo numero di iscrizione;
 - c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalità d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza nonché le modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla società medesima tali informazioni.

Articolo 8

Relazione dell'organo amministrativo

1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione è inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione.
3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione è allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 9

Relazione degli esperti

1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in

mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni, o società di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.
3. La relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, ovvero abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L'autorità italiana competente alla designazione è il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera.
4. I soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

Articolo 10

Decisione sulla fusione transfrontaliera

1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione transfrontaliera.
2. Se la legge applicabile ad una società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilità che i soci della società di tale altro Stato membro vi facciano ricorso.
3. Si applica l'articolo 2502, ultimo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche.

Articolo 11

Atto di fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico.
2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile.
3. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione è redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione è depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera

1. A richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Il certificato attesta in particolare:

- a) l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
 - b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile;
 - c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
 - d) se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;
 - f) la conformità dell'atto di fusione all'ordinamento italiano per quanto applicabile.
3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea è trasmesso dalla società all'autorità competente per il controllo di legittimità della fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 13

Controllo di legittimità della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, * espleta il controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione. A tal fine egli verifica che:
 - a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
 - b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformità alla legge applicabile, degli atti e delle formalità preliminari alla fusione transfrontaliera;
 - c) se del caso, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19.
2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legittimità di cui al comma 1 è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato.

Articolo 14

Pubblicità

1. Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, l'atto di fusione, unitamente a questa e ai certificati preliminari, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la società risultante dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione transfrontaliera non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.
2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto

pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione..

Articolo 15

Efficacia della fusione transfrontaliera

1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva.
2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al precedente comma comunica immediatamente al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera che l'operazione ha acquistato efficacia, perché provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.
4. Nel caso di cui al precedente comma la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purché si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.

Articolo 16

Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
2. La società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.
3. E' vincolante nei confronti della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci la decisione relativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 2, qualora tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano autorizzato con l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera il ricorso a detta procedura.

Articolo 17

Invalidità della fusione transfrontaliera

1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 15.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.

Articolo 18

Formalità semplificate

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della società incorporata, non si applica l'articolo 6, comma 1, lett.b).

2. Nel caso previsto dal comma 1 non è richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della società italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla società italiana incorporante, l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società italiana incorporata, non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni, quote o titoli ai sensi dell'articolo 2505-*bis*, primo comma, del codice civile.

Articolo 19

Partecipazione dei lavoratori

1. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unità ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.188:
 - a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettera a), commi 5, 6 e 11;
 - b) articolo 4, comma 1, comma 2, lettere a), g) e h) e comma 3;
 - c) articolo 5;
 - d) articolo 7, comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera b), per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatré e un terzo per cento;
 - e) articoli 8, 10 e 12;
 - f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b).
2. Il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.
3. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera può essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potrà risultare inferiore al terzo.
4. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.
5. La società di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con società italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Articolo 20

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fusioni transfrontaliere il cui progetto comune alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea o da altro organo competente di alcuna delle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera.